

**Novità in materia di legge di stabilità 2013.  
IMU, TARES, patto di stabilità, spese di  
personale ed incarichi. I riflessi sul Bilancio  
2013. Le verifiche dell'organo di revisione**

a cura di Daniela Diani



# IL BILANCIO 2013

## I CONTENUTI ESSENZIALI DELLA LEGGE 228/2012 LEGGE DI STABILITA' 2013

- **proroga termine bilanci 2013**
- **nuove limitazioni di spesa**
- **IMU**
- **TARES**
- **equilibri di bilancio**
- **riduzione risorse – fondo di solidarietà**
- **patto di stabilità**
- **personale ed incarichi**



## IL BILANCIO 2013

- **proroga termine bilanci 2013 : comma 381**
- **nuove limitazioni di spesa : commi 138 e da 141 a 144**
- **IMU: commi 380 e 383**
- **TARES: comma 387**
- **equilibri di bilancio: commi 443 e 444**
- **riduzione risorse – fondo di solidarietà : commi 119, 120 e 380**
- **patto di stabilità: commi da 122 a 126, da 428 a 442, e ancora 445-446-447**
- **personale ed incarichi: commi 146-148, 400 e 401**



# **IL BILANCIO 2013**

## **LA PROROGA DEL TERMINE PER L'APPROVAZIONE DEI BILANCI 2013**

**In prima battuta il termine per l'approvazione dei bilanci è fissato al 30 giugno 2013. Entro tale termine vanno approvate anche tariffe, aliquote di tributi, regolamenti.**



# IL BILANCIO 2013

## I CONTENUTI ESSENZIALI DELLA LEGGE 228/2012 LEGGE DI STABILITA' 2013: LE LIMITAZIONI DI SPESA

### acquisto di IMMOBILI

- ANNO 2013: Gli EE.LL. non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili venduti
- ANNO 2014: gli EE.LL. effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento la congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del Demanio, previo rimborso delle spese. E' necessario darne notizia preventiva con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente



# IL BILANCIO 2013

## I CONTENUTI ESSENZIALI DELLA LEGGE 228/2012 LEGGE DI STABILITA' 2013: LE LIMITAZIONI DI SPESA

acquisto di **MOBILI E ARREDI**:

**gli EE.LL.** non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili previa verifica preventiva da parte dell'organo di revisione dei risparmi realizzabili che devono essere superiori alla minore spesa derivante dal rispetto del limite



# IL BILANCIO 2013

## I CONTENUTI ESSENZIALI DELLA LEGGE 228/2012 LEGGE DI STABILITA' 2013: LE LIMITAZIONI DI SPESA

### **DIVIETO** acquisto di **AUTOVETTURE**

Gli EE.LL. non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate

#### ECCEZIONI:

Acquisti effettuati per

- i servizi istituzionali di tutela dell'ordine o della sicurezza pubblica
- per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza



# IL BILANCIO 2013

## SPESE GESTIONE AUTOVETTURE

Gli EE.LL. non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi

Il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere

eccezioni ai limiti di spesa per autovetture:

- servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
- servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza





# IL BILANCIO 2013

## CORTE COSTITUZIONALE SENT. N° 139/2012 IN MATERIA DI VINCOLI DI SPESE DI CUI AL D.L. 78/2010

Il legislatore statale può, con una disciplina di principio, legittimamente imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti.

Questi vincoli possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa.



# IL BILANCIO 2013

## LE NOVITA' IMU - LA NUOVA SUDDIVISIONE DEL GETTITO

La legge di stabilità 2013 prevede, per gli anni 2013 e 2014 una nuova suddivisione del gettito IMU tra Stato e comuni.

E' infatti soppressa la riserva dello Stato prevista dal comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 (che riguardava il 50% gettito derivante da tutti gli immobili ad eccezione della abitazione principale) ed è prevista una nuova riserva di gettito per lo Stato relativa a tutti gli immobili classificati in categoria catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento



# IL BILANCIO 2013

## LE NOVITA' IMU - LA NUOVA SUDDIVISIONE DEL GETTITO

Gli EE.LL. possono comunque aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard per i fabbricati di tipo D, ed il differenziale di gettito sarà attribuito al Comune.

Non sarà invece più possibile introdurre agevolazioni volte ad abbassare l'aliquota standard, che per questa tipologia di fabbricati diventa aliquota minima.



# IL BILANCIO 2013

## LE NOVITA' IMU - IL CONGUAGLIO 2012?

Siamo fermi alla “terza proiezione” del gettito presunto da parte del Ministero delle finanze che sul portale del federalismo fiscale ha pubblicato gli ultimi dati al 31 ottobre.

Il D.L. 174/2012 all'art. 9 comma 6 bis aveva introdotto l'importante principio della verifica del gettito effettivo 2012 dell'imposta municipale propria che doveva essere effettuato entro il mese di febbraio 2013, stabilendo che lo Stato avrebbe provveduto all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari con i comuni, nell'ambito delle dotazioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali previste a legislazione vigente.



# IL BILANCIO 2013

## LE NOVITA' IMU – LE DELIBERE

A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'*articolo 1 comma 3, del D. Lgs 360/98*. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile.

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.



# IL BILANCIO 2013

## LA NUOVA TARES

L'art. 14 del DL. 201/2011 come modificato dalla legge di stabilità 2013 disciplina la nuova tassa comunale sui rifiuti e sui servizi a partire dall'anno 2013, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di legge si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.



# IL BILANCIO 2013

## LA NUOVA TARES

**La legge di stabilità ha modificato in particolare il riferimento alle superfici a base di calcolo, alle modalità di calcolo tariffario, i termini di versamento, la gestione del tributo limitatamente all'anno 2013.**

**E' necessario che l'ente deliberi le nuove tariffe ed il regolamento entro i termini di approvazione del bilancio 2013**



# IL BILANCIO 2013

## LA NUOVA TARES

### ASPETTI IMPORTANTI:

- PIANO FINANZIARIO
- REGOLAMENTO

Il piano finanziario va definito tenendo conto di tutti i costi afferenti il servizio, ivi compreso il costo del personale comunale dedicato, i costi di gestione, il fondo svalutazione crediti. Tutte le scelte tariffarie (riparto costi fissi / costi variabili, riparto utenze domestiche / non domestiche, variazione coefficienti di produttività etc) vanno adeguatamente motivate





# IL BILANCIO 2013

## LA NUOVA TARES

Nel regolamento sarà necessario prestare particolare attenzione agli aspetti legati alla disciplina delle riduzioni e/o esenzioni tariffarie e verificarne le coperture finanziarie a bilancio se necessarie.

Sulla proposta di regolamento è previsto il parere dei revisori dei conti



# IL BILANCIO 2013

## I CONTENUTI ESSENZIALI DELLA LEGGE 228/2012 LEGGE DI STABILITA' 2013

### destinazione proventi da alienazioni (c. 443)

i **proventi** da alienazioni di **beni patrimoniali disponibili** [in applicazione art. 162, co. 6, Tuel] possono essere **destinati esclusivamente** alla **copertura di spese di investimento** ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente per la **riduzione del debito**



# IL BILANCIO 2013

## I CONTENUTI ESSENZIALI DELLA LEGGE 228/2012 LEGGE DI STABILITA' 2013

### I NUOVI EQUILIBRI DI BILANCIO (c. 444)

i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili possono essere utilizzati ***con riferimento a squilibri di parte capitale*** per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ATTENZIONE: in deroga all'art. 1, co. 169, della L. 27.12.2006, n° 296, ai fini di salvaguardare gli equilibri di bilancio, l'ente ***può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30.09 di ciascun esercizio***



# IL BILANCIO 2013

## I NUOVI EQUILIBRI DI BILANCIO

NOTA BENE. Il divieto individuato dall'art. 193, co. 2, del Tuel per l'utilizzo delle **risorse derivanti dalle alienazioni** ai fini della manovra di riequilibrio di parte corrente riguardano anche il ***finanziamento dei debiti fuori bilancio***, in forza del rinvio operato dall'art. 194, co. 3, del Tuel ed il ***ripiano del disavanzo di amministrazione***, in forza del rinvio operato dall'art. 188 del Tuel



# IL BILANCIO 2013

## RIDUZIONE DI RISORSE – FONDO DI SOLIDARIETA'

I commi 119, 120 e 380 prevedono la riduzione delle risorse trasferite dallo Stato a finanziamento dei bilanci comunali e l'individuazione di una nuova voce per denominare i trasferimenti erariali, "fondo di solidarietà" che andrà a sostituire, dal 2013, il vecchio "fondo sperimentale di riequilibrio".



# IL BILANCIO 2013

## RIDUZIONE DI RISORSE – FONDO DI SOLIDARIETA'

- **PRIMO STEP:** la **devoluzione del gettito IMU integralmente ai comuni**, con eccezione degli immobili ad uso produttivo di categoria D che resta allo stato ad aliquota 7,6 per mille.
- **SECONDO STEP:** l'istituzione del **fondo di solidarietà comunale**, alimentato con una quota del gettito IMU
- la **soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio (FSR)** e dei trasferimenti erariali dei comuni della Sicilia e della Sardegna



# IL BILANCIO 2013

## LA DETERMINAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA'

### PUNTO DI PARTENZA: FSR ASSESTATO 2012

- verifica gettito imu 2012 rispetto al gettito convenzionale – art 9 comma 6 bis dl 174/2012
- riduzione ex art. 16 comma 6 dl 95/2012 come modificato dalla legge di stabilita' – riduzione non compensata
- riduzione ex art. 14 comma 13 bis dl 201/2011 maggiorazione tares (€. 0,30 a mq)
- riduzione corrispondente IMU lasciata al comune – ex art 1 comma 380 legge 228/2012
- fondo teorico – se  $> 0$  fondo di solidarieta', se  $< 0$  previsione spesa titolo 1 intervento 08 (probabilmente recuperata da IMU)



# IL BILANCIO 2013

## FORMAZIONE BILANCI 2013 – IL CONFRONTO CON LE PREVISIONI 2012

- IMU – IL GETTITO AUMENTA RISPETTO AL 2012, PERCHE' COMPRENDE QUOTA DELLO STATO ECCEPTE PER FABBRICATI CATEGORIA CATASTALE D
- FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO - NON PRESENTE NEL 2013
- FONDO DI SOLIDARIETA' – SOLO NEL 2013, RIDOTTO DI 4,5 VOLTE LA RIDUZIONE DEL 2012 DISPOSTA DAL DL 95/2012
- TARSU / TIA NON PRESENTI NEL 2013 – AL LORO POSTO TARES, CON MAGGIORAZIONE STATALE
- NO ONERI A FINANZIAMENTO PARTE CORRENTE
- NO PLUSVALENZE A FINANZIAMENTO PARTE CORRENTE





# IL BILANCIO 2013

## FORMAZIONE BILANCI 2013 - IL CONFRONTO CON LE PREVISIONI 2012

- FONDO RISERVA – VARIABILE DALLO 0,30 ALLO 0,45 PER CENTO DELLE SPESE CORRENTI DI CUI LA META' DI FATTO NON UTILIZZABILE
- FONDO SVALUTAZIONE CREDITI – PARI ALMENO AL 25% DEI R.A. FINO AL 2007
- UTILIZZO AVANZO NON VINCOLATO – verifica anticipazioni di tesoreria o utilizzo somme vincolate
- NUOVE LIMITAZIONI DI SPESA
- REGOLAMENTI TRIBUTARI
- IL PATTO DI STABILITA'



# IL BILANCIO 2013

## LA PREVISIONE DEL FONDO DI RISERVA

**FONDO DI RISERVA** : ricordate la nuova previsione del D.L. 174/2012. La metà della quota minima è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione

Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del TUEL, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 (anziché 0,30) per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio



# IL BILANCIO 2013

## L'UTILIZZO DELL'AVANZO

Ricordatevi quanto disposto dal D.L. 174/2012: L'avanzo di amministrazione – fatta eccezione per i fondi vincolati - non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del Tuel (utilizzo di anticipazioni di cassa o entrate a specifica destinazione)



# IL BILANCIO 2013

## IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell' entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità



# IL BILANCIO 2013

## IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Il fondo svalutazione crediti rappresenta un accantonamento che a fine anno, non tramutandosi in un impegno, genera economia di spesa e quindi confluisce nell'avanzo di amministrazione. Fino ad oggi non c'era un obbligo particolare di accantonamento, in genere gli enti iscrivevano somme piuttosto modeste.

Per calcolarlo secondo le nuove previsioni normative, occorre considerare i residui attivi escludendo gli ultimi 5 anni (perciò 2012, 2011, 2010, 2009 e 2008) quindi dal 2007 e precedenti. A questo punto è sufficiente calcolare la percentuale del 25% ed iscriverla a bilancio (finanziandola con nuove entrate, riduzione di spese o avanzo di amministrazione disponibile).



# IL BILANCIO 2013

## IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

In alternativa è possibile escludere dalla costituzione del fondo quei residui per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità. Tutte queste circostanze dovranno essere analiticamente dettagliate e motivate dal responsabile del servizio e certificate dall'organo di revisione.

Se già sono state accantonate somme in avanzo per le annualità ante 2006, si può iscrivere a bilancio la differenza

# IL PATTO DI STABILITÀ - ENTI INTERESSATI

**Dal 2013 sono sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno:**

- 1. Le Province;**
- 2. I Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti;**
- 3. I Comuni con popolazione superiore ai 1000 abitanti ;**
- 4. Le società affidatarie in house secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. (cfr. d.l. 24-1-2012 n. 1 , art. 25, comma 1, che introduce l'art. 3 bis al d.l. 138/2011)**
- 5. Aziende speciali ed istituzioni (cfr. d.l. 24-1-2012 n. 1 , art. 25, comma 2, che riforma l'art. 114 tuel);**
- 6. Unioni di comuni ex art. 16 d.l. 138/2011 (dal 2014)**

# IL PATTO DI STABILITÀ

## DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

Da ultimo la legge di stabilità 2013 ha previsto che ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni applicano, alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009 così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le seguenti percentuali (per gli enti non virtuosi)

*a) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti le percentuali sono pari al 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016*

*b) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, le percentuali sono per l'anno 2013 il 13% e per gli anni 2014-2016 il 15,8%*



# IL PATTO DI STABILITÀ IL SALDO FINANZIARIO

Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo.

# IL PATTO DI STABILITÀ IL SALDO FINANZIARIO

Il saldo finanziario di competenza mista mette insieme

- I dati della competenza di parte corrente
- I dati della cassa del conto capitale

Nella parte corrente si fa riferimento ad accertamenti ed impegni  
(titoli I-II-III ENTRATE – titolo I spese)

Nel conto capitale si fa riferimento ad incassi e pagamenti  
(solo titolo IV ENTRATE eccetto riscossione di crediti – titolo II spese)

# **IL PATTO DI STABILITÀ**

**Sono confermate le norme che disciplinano**

- il patto orizzontale nazionale – nuove scadenze 15 luglio e 10 settembre**
- il patto verticale regionale assistito dallo stato**
- il patto regionale verticale ed orizzontale**

## **IL PERSONALE – la previsione della legge di stabilità**

**Comma 400: possibilità di proroga la 31 luglio 2013 delle assunzioni a tempo determinato in essere al 30 novembre 2012**

**Comma 401: possibilità di avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico con riserva di posti nei limiti del 40% a favore dei lavoratori a tempo determinato con tre anni di servizio oppure con concorso per titoli ed esami che preveda un particolare punteggio per valorizzare l'esperienza maturata dai collaboratori coordinati e continuativi con tre anni di contratto**

# IL PERSONALE

## le regole

- L'ente non soggetto al patto di stabilità è tenuto, senza possibilità di deroga, al rispetto dell'obbligo di contenimento della spesa entro il corrispondente ammontare dell'anno 2008 e al limite all'assunzione di personale delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.
- Per gli enti sottoposti al patto di stabilità l'attuale disciplina delle spese del personale è contenuta nell'art. 1, comma 557 della legge n. 296/06, come sostituito dal D.L. n. 78/10, e prevede per tali enti l'obbligo di adottare ogni misura idonea a garantire il contenimento della spesa di personale, da intendersi come riduzione dell'ammontare della spesa per il personale dell'anno precedente

# IL PERSONALE

**E' inoltre fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente**

**Nel calcolo del limite del 50% va considerato anche il personale delle aziende partecipate**

# ASSUNZIONI ENTI SOGGETTI AL PATTO

- **rispetto del patto di stabilità**
- **rispetto vincoli di contenimento spesa nei limiti anno precedente**
- **spese di personale/spese correnti < 50% con le partecipate**
- **Limiti tempo indeterminato ⇒ 40% spesa corrispondente alle cessazioni intervenute nell'esercizio precedente**
- **lavoro flessibile ⇒ 50% spesa relativa ai rapporti di lavoro flessibile dell'esercizio 2009**

# GLI INCARICHI

## Norme in vigore:

- limite di spesa (da indicare in bilancio)
- limite di spesa in particolare per le consulenze
- regole per l'affidamento degli incarichi
- divieto di proroga
- incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati

## PUNTI FERMI DELLA NORMATIVA:

- eccezionalità incarichi
- scelta trasparente, attraverso il confronto
- rispetto regolamento per il conferimento incarichi





## PARERI REVISORI D.L. 174 /2012

**all'articolo 239 sono apportate le seguenti modificazioni:**

**1) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:**

**«b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:**

**1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;**

**2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;**

**3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;**

**4) proposte di ricorso all'indebitamento;**

**5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;**

**6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;**

**7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali.»**

Grazie per l'attenzione